

Ord. *62* del 14.04.2015

IL SINDACO

VISTE le precedenti ordinanze n. 96 del 14.04.2006 -avente ad oggetto l'esercizio e l'attività del commercio su aree pubbliche in modo itinerante- n. 14 del 19.06.2007 -avente ad oggetto il divieto di accattonaggio sul territorio comunale- nonché n. 55 del 19 marzo 2008 avente ad oggetto l'attività di commercio ambulante nel Comune di Ischia;

CONSIDERATO

Che -fermi di divieti in esse contenuti e le deroghe previste- è stato rilevato sul territorio comunale ed in particolare nei centri storici in prossimità degli esercizi dove si svolge la vendita di prodotti tipici, l'abuso dell'attività di degustazione di tali prodotti consistente nell'offrire a titolo di liberalità ai pedoni che transitano nelle ZTL assaggi e degustazioni di prodotti tipici sovente inseguendo gli ospiti e comunque pubblicizzando i prodotti ad alta voce e con modalità non compatibili con il decoro dei centri storici di un Comune a vocazione turistica che intende qualificare l'offerta turistica assicurando agli ospiti condizioni di vivibilità e serenità soprattutto nelle zone a vocazione commerciale e nelle aree destinate al passeggio.

RITENUTO dover disporre conseguentemente -ferma ogni altra prescrizione e divieto contenuti nelle richiamate precedenti ordinanze- il divieto di organizzare degustazioni su aree pubbliche e di offrire assaggi di prodotti tipici (liquori alcolici, analcolici, prodotti dolciari, rustici, e della tradizione in genere) in prossimità dell'ingresso degli esercizi commerciali stabilendosi che le degustazioni di tali prodotti possano aver luogo esclusivamente all'interno degli esercizi commerciali.

VISTO l'art.50 del D. Lgs. del 18.8.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

Ferme le prescrizioni e di divieti contenuti nelle precedenti ordinanze richiamate in motivazione della presente - il divieto di organizzare

degustazioni su aree pubbliche e di offrire assaggi di prodotti tipici (liquori alcolici, analcolici, prodotti dolciari, rustici, e della tradizione in genere) in prossimità dell'ingresso degli esercizi commerciali stabilendosi che le degustazioni di tali prodotti possano aver luogo esclusivamente all'interno degli esercizi commerciali.

Gli eventuali trasgressori (sia le aziende o ditte intestatarie della pubblicità, sia il personale addetto alla distribuzione, obbligato in solido) saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle sanzioni amministrative previste dall' art. 7 bis del D.Lgs 267/00 (da Euro 25 a 500 Euro).

DISPOSIZIONI FINALI

Le precedenti ordinanze restano in vigore nella parte non contrastante con la vigente ordinanza.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Ischia ed è inoltre trasmessa al Comandante della Polizia Locale per l'adempimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Campania entro il termine di giorni sessanta decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni.

IL VICE SINDACO
Dott. Carmine Barile



Carmine Barile